

Emergenza Covid-19: Circolare ABI 23 aprile 2020 – modulistica relativa alla richiesta di anticipazione CIG in Deroga

scritto da Francesco Cotini | Aprile 24, 2020



Facendo seguito alle nostre precedenti informative sul tema, Vi informiamo che l'ABI ha pubblicato la circolare del 23 aprile 2020, riportata in allegato, con la quale fornisce indicazioni in merito alla documentazione che il richiedente l'anticipazione deve produrre alla banca in caso di domanda di anticipazione del trattamento di CIGD, e, in particolare, con riferimento al modello "SR41".

Come noto, sulla base delle vigenti disposizioni, il datore di lavoro richiedente la CIGD per i propri dipendenti invierà all'INPS il modello "SR41" solo successivamente al provvedimento di autorizzazione emanato dall'Istituto e non, invece, nella prima fase dell'iter della domanda. Ricordiamo a tal proposito che nel caso di CIG in deroga, l'INPS rilascia l'autorizzazione solo dopo aver ricevuto il decreto e l'elenco dei beneficiari dalla Regione.

All'atto della domanda di anticipazione dell'assegno di cassa integrazione in deroga il lavoratore deve far avere alla banca e al datore di lavoro il modulo B3, di cui alla Convenzione dello scorso 30 marzo, nel quale è indicato l'Iban del conto corrente su cui verrà accreditato l'assegno di CIGD oppure

dovrà fornire alla banca l'attestazione del datore di lavoro di aver provveduto a inserire tale indicazione nelle comunicazioni inviate per via telematica all'INPS.

L'ABI chiarisce pertanto che al fine di agevolare la presentazione delle domande, le banche possono ritenere sufficiente l'impegno contenuto in una dichiarazione firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro.

Nella documentazione prevista dalla Convenzione, per la domanda di anticipazione della cassa integrazione in deroga, non è dunque previsto che il lavoratore presenti alla banca il modello "SR41".

Allegato

[circolare_Abi_23_aprile-2](#)